

**FNM S.p.A.**  
**Sede sociale in Milano, Piazzale Cadorna n. 14**  
**Capitale sociale Euro 130.000.000,00 interamente versato**  
**Registro delle imprese di Milano, codice fiscale n. 00776140154**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA**  
**AI SENSI DELL'ART. 72 E 92 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON**  
**DELIBERA N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica delle disposizioni dello Statuto sociale di FNM S.p.A. di seguito richiamate.

**1) Proposta di modifica dell'Art. 9 dello Statuto Sociale**

Vi proponiamo innanzitutto di modificare l'art. 9 dello Statuto Sociale al fine di introdurre la possibilità di convocare l'Assemblea ordinaria annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale secondo quanto consentito in linea generale dall'articolo 2364 comma 2 codice civile.

A tal proposito si ricorda che tale previsione è stata recentemente ripristinata dall'articolo 3, paragrafo 23 del Decreto Legislativo n. 27/2010 (recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" – c.d. *shareholders' rights directive*), che ha modificato l'articolo 154-ter, comma 1 del Testo Unico della Finanza, ai sensi del quale la disciplina di cui all'articolo 2364, comma 2, cod. civ., si applica anche agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine. Ai sensi del citato articolo 2364, comma 2, cod. civ. è previsto che l'Assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Si ritiene quindi opportuno reintrodurre nello Statuto sociale la possibilità di posticipare la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, essendo inoltre FNM S.p.A. tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 9 dello Statuto di FNM S.p.A. raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO TESTO PROPOSTO (con evidenziazione delle modifiche)</b>
Art. 9	Art. 9
L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o,	L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o,

<p>purché a Milano, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>purchè a Milano, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p><b>Nei casi consentiti dalla legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando quanto dispone l'articolo 29.</b></p>
--	---

## 2) Proposta di modifica dell'Art. 12 dello Statuto Sociale

Il d.lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, che ha recepito la direttiva 2007/36/CE sui diritti degli azionisti, ha innovato la disciplina sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate. Il decreto ha, fra l'altro, previsto alcune facoltà di scelta rimesse allo statuto; fra le opzioni statutarie vi è la facoltà di prevedere un rappresentante designato dalla società quale soggetto deputato a ricevere deleghe di voto dagli azionisti.

L'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, T.U.F., introdotto dal d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con modalità e nei termini stabiliti dalla norma stessa. La norma si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Sebbene l'art. 135-undecies T.U.F. consenta di inserire in statuto la clausola finalizzata ad escludere l'applicazione della norma in commento, si propone di modificare l'articolo 12 dello statuto affinché FNM S.p.A. possa di volta in volta decidere se avvalersi della facoltà di designare espressamente un rappresentante per gli azionisti.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 12 dello Statuto di FNM S.p.A. raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO (con evidenziazione delle modifiche)
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta conferita ai sensi legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p>Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta conferita ai sensi legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p><b>La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla</b></p>

	<p><b>legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.</b></p>
--	---

### 3) Proposta di modifica dell'Art. 26 dello Statuto Sociale

Vi proponiamo di modificare l'art. 26 dello Statuto Sociale al fine di adeguare la previsione statutaria in merito alla procedura per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale, al nuovo disposto dell'art. 144-*sexies*, 5° comma del Regolamento Emittenti, così come modificato dalla delibera CONSOB n. 17592 del 14 dicembre 2010.

A tal proposito si ricorda che, secondo quanto previsto dal novellato art. 144-*sexies*, 5° comma del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data.

Pertanto in quanto lo Statuto vigente prevede un maggior termine (sino al quinto giorno successivo) è necessario modificare tale previsione per adeguarla al disposto normativo.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 26 dello Statuto di FNM S.p.A. raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO TESTO PROPOSTO (con evidenziazione delle modifiche)</b>
Art. 26	Art. 26
<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1 del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente attinenti a quello dell'impresa, sono quelle delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1 del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente attinenti a quello dell'impresa, sono quelle delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano</p>

nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da depositarsi entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono:

(i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da depositarsi entro il termine per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del

(ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;

(iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al ~~quinto~~ **terzo** giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del

<p>Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.</p> <p>L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>	<p>Collegio Sindacale (“Sindaco di Minoranza”), e un Sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.</p> <p>Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.</p> <p>L’Assemblea prevista dall’art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>
---	---

#### **4) Proposta di modifica dell’Art. 29 dello Statuto Sociale**

Vi proponiamo infine di modificare l’art 29 dello Statuto Sociale per adeguarlo al nuovo disposto normativo di cui all’art. 154 – ter, comma 1 del Testo Unico della Finanza.

In particolare, fermo restando la possibilità di posticipare l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea ordinaria annuale fino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex art. 2364, 2° comma del Codice Civile, la Società è tenuta al rispetto del termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998.

Si riporta di seguito il testo vigente dell’articolo 29 dello Statuto di FNM S.p.A. raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare:

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO (con evidenziazione delle modifiche)
<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p>L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p>L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.</p> <p><del>Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.</del></p> <p><b>Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D.Lgs. 58/1998.</b></p>

Sulla base di quanto sopra illustrato, si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FNM S.p.A.,  
preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute  
DELIBERA*

- a) di modificare gli articoli 9, 12, 26 e 29, dello Statuto Sociale nell'esatto tenore letterale riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come risultante nella colonna della tabella del testo a confronto intitolata “Nuovo testo proposto”, rimanendo invariato quanto non ivi riportato;*
- b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta ed a provvedere alle pubblicazioni di legge della medesima, con facoltà di introdurre quelle modifiche, non di carattere sostanziale, che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

Milano, 24 marzo 2011  
per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Norberto Achille